

COMPARAZIONE FRA LE PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO DELLA CAMERA DEGLI AVVOCATI DI PORTOGRUARO

STATUTO VIGENTE	PROPOSTA "LENA + 40"	PROPOSTA "COMITATO DIRETTIVO"
<p>Articolo 1. Costituzione</p> <p>1. È costituita fra gli Avvocati e i Praticanti Avvocati, che esercitano attività forense, stabilmente e prevalentemente, nel territorio di competenza dell'Autorità Giudiziaria di Portogruaro, l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata "Camera degli Avvocati di Portogruaro".</p> <p>2. L'associazione è libera.</p> <p>Articolo 2. Finalità</p> <p>1. La Camera degli Avvocati di Portogruaro si propone:</p> <p>a) di farsi interprete e rappresentante, in ordine alle problematiche riguardanti l'amministrazione della</p>	<p>Articolo 1. Costituzione</p> <p>1. È costituita fra gli Avvocati e i Praticanti Avvocati, che esercitano attività forense, stabilmente e prevalentemente, nel territorio di competenza dell'Autorità Giudiziaria di Portogruaro, l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata "Camera degli Avvocati di Portogruaro".</p> <p>2. L'associazione è libera.</p> <p>Articolo 2. Finalità</p> <p>1. La Camera degli Avvocati di Portogruaro si propone:</p> <p>a) di farsi interprete e rappresentante, in ordine alle problematiche riguardanti l'amministrazione della</p>	<p>Articolo 1. Costituzione</p> <p>1. È costituita l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata "Camera degli Avvocati di Portogruaro".</p> <p>2. L'associazione è libera.</p> <p>Articolo 2. Finalità</p> <p>1. La Camera degli Avvocati di Portogruaro si propone:</p> <p>a) di farsi interprete e rappresentante, presso i Consigli dell'Ordine degli Avvocati, gli Organi Giurisdizionali, le</p>

STATUTO VIGENTE

Giustizia nel territorio di competenza, avanti il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, gli Organi Giurisdizionali, le Autorità amministrative e il pubblico, proponendone le eventuali soluzioni e attivandosi al proposito;

b) di promuovere la formazione professionale di coloro i quali desiderino intraprendere la professione forense, anche in concerto e ausilio alle iniziative adottate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia;

c) di promuovere ogni opportuna attività di formazione, studio e aggiornamento della professionalità degli Associati;

d) di favorire l'incontro fra gli Associati anche all'infuori dell'attività strettamente professionale.

PROPOSTA "LENA + 40"

Giustizia nel territorio di competenza, avanti il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, gli Organi Giurisdizionali, le Autorità amministrative e il pubblico, proponendone le eventuali soluzioni e attivandosi al proposito;

b) di promuovere la formazione professionale di coloro i quali desiderino intraprendere la professione forense, anche in concerto e ausilio alle iniziative adottate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia;

c) di promuovere ogni opportuna attività di formazione, studio e aggiornamento della professionalità degli Associati;

d) di favorire l'incontro fra gli Associati anche all'infuori dell'attività strettamente professionale.

PROPOSTA "COMITATO DIRETTIVO"

Autorità amministrative e il pubblico, delle problematiche riguardanti l'amministrazione della Giustizia nel Veneto Orientale, proponendo iniziative di rimedio e attivandosi in merito;

b) di promuovere la formazione professionale di quanti desiderino intraprendere la professione forense, anche in concerto e in ausilio alle iniziative adottate dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati;

c) di promuovere ogni opportuna attività di formazione, studio e aggiornamento della professionalità degli Associati;

d) di favorire l'incontro fra gli Associati anche all'infuori dell'attività strettamente professionale;

e) di promuovere attività culturali anche non strettamente concernenti la formazione professionale ma in ogni caso riguardanti il diritto e la legalità.

STATUTO VIGENTE

Articolo 3. Associati

1. Possono partecipare alla Camera degli Avvocati di Portogruaro tutti gli Avvocati e i Praticanti Avvocati che esercitano l'attività professionale precipuamente nel territorio di competenza dell'Autorità Giudiziaria di Portogruaro, avendo ivi i propri studi ovvero essendo iscritti per la pratica presso uno di tali studi.

2. È escluso l'Associato:

- a) che trasferisce il proprio studio fuori dell'ambito del territorio di competenza;
- b) che sia cancellato o radiato dagli Albi e Registri professionali;
- c) che si comporti in modo contrastante o incompatibile con la finalità e lo spirito della Camera degli Avvocati di Portogruaro;
- d) che non sia in regola col versamento della quota d'iscrizione.

3. Avverso il diniego d'iscrizione o l'esclusione è ammesso il ricorso al

PROPOSTA "LENA + 40"

Articolo 3. Associati

1. Possono partecipare alla Camera degli Avvocati di Portogruaro tutti gli Avvocati e i Praticanti Avvocati che esercitano l'attività professionale precipuamente nel territorio di competenza dell'Autorità Giudiziaria di Portogruaro, avendo ivi i propri studi ovvero essendo iscritti per la pratica presso uno di tali studi.

2. È escluso l'Associato:

- a) che trasferisce il proprio studio fuori dell'ambito del territorio di competenza;
- b) che sia cancellato o radiato dagli Albi e Registri professionali;
- c) che si comporti in modo contrastante o incompatibile con la finalità e lo spirito della Camera degli Avvocati di Portogruaro;
- d) che non sia in regola col versamento della quota d'iscrizione.

3. Avverso il diniego d'iscrizione o l'esclusione è ammesso il ricorso al

PROPOSTA "COMITATO DIRETTIVO"

Articolo 3. Associati

1. Possono partecipare alla Camera degli Avvocati di Portogruaro, in qualità di Associati Ordinari, tutti gli Avvocati e i Praticanti Avvocati che esercitano l'attività professionale precipuamente nel territorio del Veneto Orientale, avendo ivi i propri studi ovvero essendo iscritti per la pratica presso uno di tali studi.

2. È escluso l'Associato:

- a) che trasferisce il proprio studio fuori dell'ambito del territorio di competenza;
- b) che sia cancellato o radiato dagli Albi e Registri professionali;
- c) che si comporti in modo contrastante o incompatibile con la finalità e lo spirito della Camera degli Avvocati di Portogruaro;
- d) che non sia in regola col versamento della quota d'iscrizione.

3. Avverso il diniego d'iscrizione o l'esclusione è ammesso il ricorso al

STATUTO VIGENTE

Collegio dei Probiviri e Revisori.

4. Sono inoltre ammessi alle attività di formazione professionale promosse dalla Camera degli Avvocati di Portogruaro, in qualità di Associati Straordinari, gli Avvocati e i Praticanti Avvocati che non si trovano nelle condizioni di cui al comma 1.

5. Il Presidente, sentito il Direttivo, può attribuire la qualifica di 'Associati Onorari' ad ex Avvocati, ex Magistrati, ex Cancellieri o ex appartenenti alle Forze dell'ordine che condividono gli scopi dell'Associazione e sono disposti a contribuire a talune delle sue attività.

Articolo 4. Organi

1. Sono organi della Camera degli Avvocati di Portogruaro:

- a) l'Assemblea degli Associati.
- b) il Presidente;

PROPOSTA "LENA + 40"

Collegio dei Probiviri e Revisori.

4. Sono inoltre ammessi alle attività di formazione professionale promosse dalla Camera degli Avvocati di Portogruaro, in qualità di Associati Straordinari, gli Avvocati e i Praticanti Avvocati che non si trovano nelle condizioni di cui al comma 1.

5. Il Presidente, sentito il Direttivo, può attribuire la qualifica di 'Associati Onorari' ad ex Avvocati, ex Magistrati, ex Cancellieri o ex appartenenti alle Forze dell'ordine che condividono gli scopi dell'Associazione e sono disposti a contribuire a talune delle sue attività.

Articolo 4. Organi

1. Sono organi della Camera degli Avvocati di Portogruaro:

- a) l'Assemblea degli Associati.
- b) il Presidente;

PROPOSTA "COMITATO DIRETTIVO"

Collegio dei Probiviri e Revisori.

4. Sono inoltre ammessi alle attività di formazione professionale promosse dalla Camera degli Avvocati di Portogruaro, in qualità di Associati Straordinari, gli Avvocati e i Praticanti Avvocati che non soddisfino i requisiti di cui al comma 1.

5. Possono altresì partecipare alle attività della Camera degli Avvocati di Portogruaro, pure in qualità di Associati Straordinari, altri operatori di giustizia e in generale chiunque condivida i valori e i fini statutari dell'Associazione.

Articolo 4. Organi

1. La Camera degli Avvocati di Portogruaro si compone dei seguenti organi:

- a) l'Assemblea degli Associati;

STATUTO VIGENTE

- c) il Comitato Direttivo;
 - d) il Collegio dei Probiviri e Revisori.
2. Le cariche sociali non sono in alcun caso cumulabili.
3. L'Associato con la maggiore anzianità professionale assume la carica di Presidente Onorario, per lo svolgimento delle funzioni previste dallo Statuto, salvo rinuncia o l'incompatibilità di cui al comma che precede, nel qual caso la carica di Presidente Onorario è assunta dall'Associato che possa vantare la maggiore anzianità professionale dopo il primo; analogamente si procede in caso di rinuncia o incompatibilità del secondo Associato più anziano, e così oltre.
4. Lo svolgimento di incarichi nell'ambito della Camera degli Avvocati di Portogruaro è assolutamente gratuito e informato a spirito di servizio.

PROPOSTA "LENA + 40"

- c) il Comitato Direttivo;
 - d) il Collegio dei Probiviri e Revisori.
2. Le cariche sociali non sono in alcun caso cumulabili.
3. L'Associato con la maggiore anzianità professionale assume la carica di Presidente Onorario, per lo svolgimento delle funzioni previste dallo Statuto, salvo rinuncia o l'incompatibilità di cui al comma che precede, nel qual caso la carica di Presidente Onorario è assunta dall'Associato che possa vantare la maggiore anzianità professionale dopo il primo; analogamente si procede in caso di rinuncia o incompatibilità del secondo Associato più anziano, e così oltre.
4. Lo svolgimento di incarichi nell'ambito della Camera degli Avvocati di Portogruaro è assolutamente gratuito e informato a spirito di servizio.

PROPOSTA "COMITATO DIRETTIVO"

- b) il Comitato Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Probiviri e Revisori.
2. Le cariche sociali non sono in alcun caso cumulabili.
3. Lo svolgimento di incarichi nell'ambito della Camera degli Avvocati di Portogruaro è assolutamente gratuito e informato a spirito di servizio.

STATUTO VIGENTE

Articolo 5. Assemblea

1. L'Assemblea si compone degli Associati in regola col versamento della quota di iscrizione, esclusi gli Associati Straordinari.
2. L'Assemblea è convocata in via ordinaria una volta l'anno.
3. L'Assemblea è convocata in via straordinaria su richiesta di almeno un decimo degli Associati ovvero d'iniziativa del Presidente o del Collegio dei Probiviri e Revisori o del Presidente Onorario.
4. La convocazione dell'Assemblea deve essere comunicata agli Associati almeno quindici giorni prima della data fissata, salvo casi d'urgenza, mediante affissione dell'avviso di convocazione nei locali del Palazzo di Giustizia e trasmissione ai singoli Associati coi mezzi che si riterranno idonei.
5. L'Assemblea è regolarmente co-

PROPOSTA "LENA + 40"

Articolo 5. Assemblea

1. L'Assemblea si compone degli Associati in regola col versamento della quota di iscrizione, esclusi gli Associati Straordinari.
2. L'Assemblea è convocata in via ordinaria una volta l'anno, entro il mese di gennaio, per deliberare sugli argomenti di cui al comma 5.
3. L'Assemblea è convocata in via straordinaria su richiesta di almeno un decimo degli Associati ovvero d'iniziativa del Presidente o del Collegio dei Probiviri e Revisori o del Presidente Onorario.
4. La convocazione dell'Assemblea deve essere comunicata agli Associati almeno quindici giorni prima della data fissata, salvo casi d'urgenza, mediante trasmissione ai singoli Associati coi mezzi che si riterranno idonei e pubblicazione sul sito.
5. L'Assemblea è regolarmente co-

PROPOSTA "COMITATO DIRETTIVO"

Articolo 5. Assemblea

1. L'Assemblea si compone degli Associati Ordinari in regola col versamento della quota di iscrizione; la quota di iscrizione è regolarmente versata entro la prima Assemblea annuale.
2. L'Assemblea è convocata in via ordinaria una volta l'anno, entro il mese di gennaio.
3. L'Assemblea è convocata in via straordinaria su richiesta di almeno un decimo degli Associati ovvero d'iniziativa del Presidente, del Comitato Direttivo o del Collegio dei Probiviri e Revisori.
4. La convocazione dell'Assemblea è comunicata agli Associati almeno quindici giorni prima della data fissata, salvo casi d'urgenza, coi mezzi che si riterranno idonei.
5. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno un

STATUTO VIGENTE

stituita con la presenza di almeno un terzo degli Associati.

6. L'Assemblea, a maggioranza assoluta dei votanti:

- a) elegge il Presidente;
- b) elegge il Collegio dei Probiviri e Revisori;
- c) determina annualmente l'importo della quota d'iscrizione, sentiti il Presidente e il Collegio dei Probiviri e Revisori;
- d) approva il rendiconto economico e finanziario e gli eventuali emendamenti;
- e) delibera sulle modificazioni dello Statuto e su ogni materia attinente alle finalità statutarie.

7. La riunione assembleare è presieduta dal Presidente Onorario, che ne dirige lo svolgimento e ne cura la verbalizzazione in forma riassuntiva.

PROPOSTA "LENA + 40"

stituita con la presenza di almeno un terzo degli Associati.

6. L'Assemblea ordinaria di cui al comma 2, a maggioranza assoluta dei votanti:

- a) elegge, ogni due anni, il Comitato Direttivo, tra gli Associati che hanno preventivamente dato la loro disponibilità, nei modi previsti dall'art. 7;
- b) elegge il Collegio dei Probiviri e Revisori;
- c) determina annualmente l'importo della quota d'iscrizione, sentiti il Presidente e il Collegio dei Probiviri e Revisori;
- d) approva il rendiconto economico e finanziario e gli eventuali emendamenti;
- e) delibera sulle modificazioni dello Statuto e su ogni materia attinente alle finalità statutarie.

7. La riunione assembleare è presieduta dal Presidente Onorario, che ne dirige lo svolgimento e ne cura la

PROPOSTA "COMITATO DIRETTIVO"

terzo degli Associati.

6. L'Assemblea, a maggioranza assoluta dei votanti:

- a) elegge il Comitato Direttivo;
- b) elegge il Collegio dei Probiviri e Revisori;
- c) determina annualmente l'importo della quota d'iscrizione, sentiti il Comitato Direttivo e il Collegio dei Probiviri e Revisori;
- d) approva il rendiconto economico e finanziario e gli eventuali emendamenti;
- e) delibera sulle modificazioni dello Statuto e su ogni materia attinente alle finalità statutarie.

7. La riunione assembleare è presieduta dal Presidente, che ne dirige lo svolgimento; il Segretario ne cura la verbalizzazione in forma riassuntiva.

8. Ciascun Associato può esprimere sino a tre preferenze per l'elezione dei componenti del Comitato Direttivo e sino a due preferenze per

STATUTO VIGENTE

PROPOSTA "LENA + 40"

PROPOSTA "COMITATO DIRETTIVO"

Articolo 6. Presidente

1. Il Presidente è eletto tra gli Associati Avvocati.
2. Il Presidente rappresenta la Camera degli Avvocati di Portogruaro e svolge le funzioni necessarie al perseguimento e compimento degli scopi sociali.

verbalizzazione in forma riassuntiva.

8. È ammessa la partecipazione per delega, purché conferita per iscritto ad un altro Associato. Ogni Associato non potrà avere più di cinque deleghe.

Articolo 6. Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo tra i suoi componenti.
2. Il Presidente rappresenta la Camera degli Avvocati di Portogruaro e svolge le funzioni necessarie al perseguimento e compimento degli scopi sociali, attua le delibere adottate dal Comitato Direttivo.

l'elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri e Revisori; nel caso di espressione di più preferenze, esse dovranno andare a candidati di generi diversi, al fine di garantire l'equilibrio di genere nell'Associazione; qualora siano espresse più preferenze e queste siano per candidati del medesimo genere, le preferenze successive alla prima sono nulle.

9. I risultati delle elezioni e la graduatoria dei candidati sono pubblicati nel sito internet dell'Associazione.

Articolo 6. Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo si compone di cinque Associati Ordinari, eletti dall'Assemblea fra quanti abbiano comunicato al Presidente la loro candidatura almeno dieci giorni prima dell'Assemblea convocata per l'elezione degli organi sociali; il Presidente assicura la pubblicazione delle candidature sul sito internet

STATUTO VIGENTE

3. Il Presidente resta in carica due anni e può essere rieletto.
4. Il Presidente convoca l'Assemblea come disposto all'articolo 5.
5. Il Presidente predispone annualmente il rendiconto economico e finanziario circa la gestione del patrimonio sociale e lo sottopone al controllo del Collegio dei Probiviri e Revisori e all'approvazione dell'Assemblea.
6. Il Presidente nomina e presiede il Comitato Direttivo.
7. Il Presidente, a sua discrezione, conferisce e revoca deleghe a singoli Associati per lo svolgimento di specifiche funzioni, dirigendo e coordinando l'attività dei delegati nelle forme e modalità ritenute più opportune.
8. Il Presidente cura che sia data agli Associati regolare, periodica e in ogni caso tempestiva informazione

PROPOSTA "LENA + 40"

3. Il Presidente resta in carica due anni, così come il Comitato Direttivo, e può essere rieletto.
4. Il Presidente convoca l'Assemblea come disposto all'articolo 5.
5. Il Presidente predispone annualmente il rendiconto economico e finanziario circa la gestione del patrimonio sociale e lo sottopone al controllo del Collegio dei Probiviri e Revisori e all'approvazione dell'Assemblea.
6. Il Presidente sottopone preventivamente al Comitato Direttivo le iniziative che intende intraprendere; in casi di necessità ed urgenza può adottarle senza previa approvazione, dandone immediato avviso e sempre a condizione di ratifica.
7. Il Presidente, con l'approvazione del Comitato Direttivo conferisce e revoca deleghe a singoli Associati per lo svolgimento di specifiche funzioni.

PROPOSTA "COMITATO DIRETTIVO"

- dell'Associazione almeno cinque giorni prima dell'Assemblea; risultano eletti i candidati che abbiano raccolto il maggior numero di preferenze validamente espresse.
2. Gli Associati che siano stati Presidente partecipano di diritto al Comitato Direttivo.
 3. Il Comitato Direttivo rimane in carica due anni; ciascun componente può essere rieletto.
 4. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente della Camera degli Avvocati di Portogruaro, che ne dirige e coordina l'attività; su proposta del Presidente, il Comitato Direttivo nomina fra i propri componenti:
 - a) il Vice Presidente, il quale svolge le funzioni del Presidente su delega o in caso di temporaneo impedimento di questi;
 - b) il Segretario;
 - c) il Tesoriere.
 5. Il Comitato Direttivo si riunisce re-

STATUTO VIGENTE

delle attività svolte per il perseguimento delle finalità statutarie, nelle forme che si riterranno opportune.

9. In caso di morte, dimissioni, impedimento permanente o decadenza del Presidente, il Presidente Onorario ne assume interinalmente le funzioni e convoca immediatamente l'Assemblea per l'elezione del Presidente.

Articolo 7. Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente della Camera degli Avvocati di Portogruaro, che ne diri-

PROPOSTA "LENA + 40"

8. Il Presidente cura che sia data agli Associati regolare, periodica e in ogni caso tempestiva informazione delle attività svolte per il perseguimento delle finalità statutarie, nelle forme che si riterranno opportune.

9. In caso di morte, dimissioni, impedimento permanente o decadenza del Presidente, il Presidente Onorario ne assume interinalmente le funzioni e convoca immediatamente il Comitato Direttivo per l'elezione del Presidente.

Articolo 7. Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente della Camera degli Avvocati di Portogruaro; su proposta

PROPOSTA "COMITATO DIRETTIVO"

golarmente almeno una volta al mese; ciascun Associato Ordinario, previa comunicazione al Presidente, può assistere alle riunioni del Comitato Direttivo; il Presidente rende a tal uopo pubblica la convocazione del Comitato Direttivo.

6. In caso di morte, dimissioni, impedimento permanente o decadenza di uno o più componenti del Comitato Direttivo, si procede alla surroga con i candidati non eletti, secondo l'ordine delle preferenze raccolte; qualora la surroga non sia possibile, il Comitato Direttivo è sciolto anticipatamente e si procede a una nuova elezione entro trenta giorni dalla cessazione della composizione statutaria del Comitato Direttivo.

Articolo 7. Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo fra i propri componenti.

STATUTO VIGENTE

ge e coordina l'attività, assegnando ai componenti specifiche competenze per il conseguimento dei fini sociali.

2. Il Comitato Direttivo si compone:

- a) di almeno tre Associati nominati dal Presidente;
- b) di un rappresentante dei Praticanti Avvocati, da questi liberamente eletto.

3. Il Comitato Direttivo si riunisce regolarmente almeno una volta al mese.

4. Il Comitato Direttivo resta in carica due anni ed è sciolto di diritto in caso di cessazione anticipata del Presidente che lo ha nominato.

PROPOSTA "LENA + 40"

del Presidente, nomina tra i suoi membri il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione.

2. Il Comitato Direttivo si compone di n. 7 componenti, eletti dall'Assemblea ordinaria di cui all'art. 5 comma 1, tra gli Associati che hanno preventivamente dato la loro disponibilità, nei modi che seguono.

Ogni Associato con diritto di voto è legittimato passivamente a partecipare all'elezione dei componenti del Comitato Direttivo, presentando, a pena di ineleggibilità, la propria candidatura per iscritto almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea, espressamente dichiarando la disponibilità a partecipare alle riunioni con assiduità. Delle candidature pervenute il Presidente dà notizia subito dopo la scadenza del termine, con le stesse modalità di cui alla convocazione dell'Assemblea.

È ammessa la presentazione della candidatura in liste; le liste possono

PROPOSTA "COMITATO DIRETTIVO"

2. Il Presidente rappresenta la Camera degli Avvocati di Portogruaro e svolge le funzioni necessarie al perseguimento e compimento degli scopi sociali.

3. Il Presidente resta in carica per la durata del Comitato Direttivo che l'ha eletto e può essere rieletto.

4. Il Presidente convoca l'Assemblea come disposto all'articolo 5.

5. Il Presidente, di concerto col Tesoriere, predispone annualmente il rendiconto economico e finanziario circa la gestione del patrimonio sociale e lo sottopone al controllo del Collegio dei Probiviri e Revisori e all'approvazione dell'Assemblea.

6. Il Presidente sottopone preventivamente all'approvazione del Comitato Direttivo le iniziative che intende intraprendere; in casi di necessità e urgenza, il Presidente può adottare le iniziative che ritiene più opportune e adeguate e convoca

STATUTO VIGENTE

PROPOSTA "LENA + 40"

PROPOSTA "COMITATO DIRETTIVO"

contenere l'indicazione di chi, all'interno di essa, sarà proposto come Presidente.

In sede di votazione, ciascun Associato potrà indicare sino a 7 nominativi; potrà indicare la lista, e in tal caso si intenderà che abbia votato tutti i suoi nominativi.

3. Il Comitato Direttivo si riunisce regolarmente almeno una volta al mese e delibera a maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

senza ritardo il Comitato Direttivo per la ratifica.

7. Il Presidente, previa approvazione del Comitato Direttivo, conferisce e revoca deleghe a singoli Associati per lo svolgimento di specifiche funzioni; i delegati operano di concerto con il Comitato Direttivo, al quale riferiscono periodicamente e puntualmente sullo svolgimento delle funzioni delegate.

8. Il Presidente cura che sia data agli Associati regolare, periodica e in ogni caso tempestiva informazione delle attività svolte per il perseguimento delle finalità statutarie, nelle forme che si riterranno opportune.

Articolo 8. Collegio dei Probiviri e Revisori

1. Il Collegio dei Probiviri e Revisori si compone di tre Associati ed è presieduto dal Segretario eletto nel suo

Articolo 8. Collegio dei Probiviri e Revisori

1. Il Collegio dei Probiviri e Revisori si compone di tre Associati ed è presieduto dal Segretario eletto nel suo

Articolo 8. Collegio dei Probiviri e Revisori

1. Il Collegio dei Probiviri e Revisori si compone di tre Associati Ordinari ed è presieduto dal Segretario eletto

STATUTO VIGENTE	PROPOSTA "LENA + 40"	PROPOSTA "COMITATO DIRETTIVO"
<p>seno.</p> <p>2. Il Collegio dei Probiviri e Revisori resta in carica due anni e può essere rieletto.</p> <p>3. Il Collegio dei Probiviri e Revisori decide a maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p> <p>4. Il Collegio dei Probiviri e Revisori:</p> <p>a) controlla il rendiconto economico e finanziario predisposto dal Presidente e può presentare emendamenti;</p> <p>b) decide in unica istanza sui ricorsi di cui all'articolo 3, comma 4.</p>	<p>seno.</p> <p>2. Il Collegio dei Probiviri e Revisori resta in carica due anni e può essere rieletto.</p> <p>3. Il Collegio dei Probiviri e Revisori decide a maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p> <p>4. Il Collegio dei Probiviri e Revisori:</p> <p>a) controlla il rendiconto economico e finanziario predisposto dal Presidente e può presentare emendamenti;</p> <p>b) decide in unica istanza sui ricorsi di cui all'articolo 3, comma 3.</p>	<p>nel suo seno.</p> <p>2. Per l'elezione del Collegio dei Probiviri e Revisori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative all'elezione del Comitato Direttivo; il Collegio dei Probiviri e Revisori resta in carica due anni e può essere rieletto.</p> <p>3. Il Collegio dei Probiviri e Revisori decide a maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p> <p>4. Il Collegio dei Probiviri e Revisori:</p> <p>a) controlla il rendiconto economico e finanziario predisposto dal Presidente e può presentare emendamenti;</p> <p>b) decide in unica istanza sui ricorsi di cui all'articolo 3, comma 3.</p>

STATUTO VIGENTE

Articolo 9. Sede

1. La Camera degli Avvocati di Portogruaro ha sede presso il Palazzo di Giustizia di Portogruaro.

Articolo 10. Patrimonio sociale

1. Il patrimonio sociale è costituito da tutti i beni mobili e immobili acquisiti dall'Associazione in ragione o nell'esercizio della sua attività statutaria.

2. Il patrimonio sociale viene impiegato esclusivamente per il perseguimento delle finalità statutarie.

3. Il patrimonio sociale non può in alcun modo né sotto alcuna forma essere distribuito agli Associati, salvo che la distribuzione o la destinazione siano imposte dalla legge.

PROPOSTA "LENA + 40"

Articolo 9. Sede

1. La Camera degli Avvocati di Portogruaro ha sede presso il Presidente.

Articolo 10. Patrimonio sociale

1. Il patrimonio sociale è costituito da tutti i beni mobili e immobili acquisiti dall'Associazione in ragione o nell'esercizio della sua attività statutaria.

2. Il patrimonio sociale viene impiegato esclusivamente per il perseguimento delle finalità statutarie.

3. Il patrimonio sociale non può in alcun modo né sotto alcuna forma essere distribuito agli Associati, salvo che la distribuzione o la destinazione siano imposte dalla legge.

PROPOSTA "COMITATO DIRETTIVO"

Articolo 9. Sede

1. La Camera degli Avvocati di Portogruaro ha sede presso il Presidente.

Articolo 10. Patrimonio sociale

1. Il patrimonio sociale è costituito da tutti i beni mobili e immobili acquisiti dall'Associazione in ragione o nell'esercizio della sua attività statutaria.

2. Il patrimonio sociale viene impiegato esclusivamente per il perseguimento delle finalità statutarie.

3. Il patrimonio sociale non può in alcun modo né sotto alcuna forma essere distribuito agli Associati, salvo che la distribuzione o la destinazione siano imposte dalla legge.

4. La quota di iscrizione è assolutamente intrasmissibile, non rivalutabile e non viene rimborsata in caso di di-

STATUTO VIGENTE**PROPOSTA "LENA + 40"****PROPOSTA "COMITATO DIRETTIVO"**

missioni o di esclusione dell'Associato.

5. In caso di scioglimento della Camera degli Avvocati di Portogruaro, l'attivo sociale sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale indicata dall'Assemblea, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, L. 23/12/1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.